

natiere. In conseguenza la Provvedaria è pregata di voler pubblicare questa mia intenzione avvertendo tutti, che questo abuso è proibito anche in tutti gli altri Stati di S. M. I. R. eccettuati solamente i giorni di qualche Pubblica Festa, o spettacolo, per cui si dovrà domandar permesso, e ne sarà rilasciata una licenza apposita. Tali sbari apportar possono delle cattive conseguenze, come incuter timore alle persone imprevedute, ed altri sinistri somiglianti accidenti.

XIII. A tale oggetto la Commissione di Pulizia dovrà sopravvegliare attentamente a questa come a tutte le altre Commissioni da me date, e le Pattuglie, e Guardie ne hanno di già avuto gli ordini preventivi.

XIV. D'ora in avanti dovrà essere proibito a tutte le Parrocchie, non che Conventi, ed altre Chiese di far suonare le Campane dopo un'ora di notte Italiana secondo il costume antico; e ciò per non confondere se, il Militare, e gli Abitanti della Città in caso d'incendio, o qualche altro comune pericolo. Saranno eccettuate però le piccole Campanelle interne nei Monasteri, che servono a chiamare al Coro, o qualunque altro spirituale Esercizio, le quali potranno suonare al bisogno.

XV. In caso di fuoco si dovrà suonare la Campana della Chiesa più vicina, quindi il Campanone per dar segno alla Guarnigione, ed agli abitanti.